

Definizione del gruppo amministrazione pubblica del

Comune di Treia

relazione ai fini degli obblighi previsti dal Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e

successive modifiche

BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2020



**Definizione del gruppo amministrazione pubblica del
Comune di Treia
relazione ai fini degli obblighi previsti dal Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche
BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2020**

PREMESSE

La presente relazione è redatta ai sensi degli obblighi previsti per gli Enti Locali, di cui al Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 11-bis, gli enti redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

ATTIVITÀ PRELIMINARI

Le attività si articolano in due distinte fasi che ogni Ente deve realizzare per arrivare alla stesura o meno del Bilancio Consolidato.

La prima fase consiste nella individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato.

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro di consolidamento).

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

FASE 1: Gruppo Amministrazione Pubblica

Il primo elenco, viene redatto sulla base dei seguenti elementi, indicati nel principio contabile:

Costituiscono componenti del “GAP”:

gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 9, comma 7, del D.P.C.M. 28/12/2011 di attuazione del D. Lgs. n. 118/2011 coordinato con il D. Lgs n. 126 del 2014 aggiornato al DL n. 78 del 2015, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato). Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica

gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;

ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;

esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;

ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante, contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non erano considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. Dall'esercizio 2018 occorre tenerne conto.

Sono da considerare nel GAP le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

FASE 2: Gruppo Bilancio Consolidato

L'effettiva area di consolidamento, deriva dal Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo i criteri indicati nel principio contabile:

Gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione possono non essere inseriti nell'area di consolidamento nei casi di:

- a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali, rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente.

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o della società al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario”.

In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.

- b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione”.

VALUTAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
AI FINI DELL'INSERIMENTO
NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL
COMUNE DI TREIA

1. AZIENDA PLUSERVIZI MACERATA – APM SPA

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA – APM SPA	0,086%	Servizio idrico integrato

AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA è una società partecipata direttamente dal Comune con una quota dello 0,086%. La Società si occupa della gestione impianti di depurazione di acque reflue civili ed industriali, la gestione di impianti di trattamento di rifiuti liquidi speciali non pericolosi e la gestione cantieri di realizzazione infrastrutture di supporto al servizio idrico integrato. Si occupa anche dell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale.

AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA sarà inserita nell'area di consolidamento poiché la società risulta affidataria diretta di servizi.

2. COSMARI SRL

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
COSMARI SRL	2,96%	Ciclo integrato dei rifiuti urbani

Il Comune detiene una quota di partecipazione diretta pari al 2,96% in **COSMARI SRL**. La Società svolge attività di ciclo integrato dei rifiuti urbani.

COSMARI SRL sarà inserita nell'area di consolidamento dal momento che è affidataria diretta di servizi.

3. S.I. MARCHE S.C.A.R.L.

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
S.I. MARCHE S.C.A.R.L.	9,29%	Servizio idrico integrato

Il Comune detiene una quota di partecipazione diretta pari al 9,29% in **S.I. MARCHE S.C.A.R.L.** La società svolge il servizio idrico integrato.

S.I. MARCHE S.C.R.L. è in house, pertanto la partecipazione sarà inserita nell'area di consolidamento.

4. TASK S.R.L.

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
TASK SRL	0,024%	Servizi telematici e gestione sito web istituzionale

Il Comune detiene una quota di partecipazione diretta pari al 0,024% in **TASK SRL**. La Società svolge servizi telematici e gestione del sito web istituzionale.

TASK SRL dovrà essere inclusa nell'area di consolidamento in quanto la società è affidataria diretta di servizi.

5. ACQUEDOTTO DEL NERA S.P.A.

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
ACQUEDOTTO DEL NERA S.P.A.	2,48%	Costruzione di reti idriche

Il Comune detiene una quota di partecipazione diretta pari al 2,48% nella società **ACQUEDOTTO DEL NERA S.P.A.** La Società si occupa della costruzione di reti idriche.

Occorre verificare se la partecipazione in **ACQUEDOTTO DEL NERA S.P.A.** può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza. Come ricordato, il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, quando presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

	Tot Attivo al 31/12/2020	Patrimonio Netto al 31/12/2020	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2020
Comune di TREIA	49.591.375,02	26.208.161,73	11.309.739,45
<i>Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza</i>	1.487.741,25	786.244,85	339.292,18
Partecipata Società per l'acquedotto del Nera Spa	49.439.386,00	23.303.540,00	1.898.876,00
GIUDIZIO	RILEVANTE	RILEVANTE	RILEVANTE

Dalla verifica effettuata la Società **ACQUEDOTTO DEL NERA S.P.A.** è rilevante per tutti e tre i parametri, pertanto la partecipazione sarà inserita nell'area di consolidamento.

6. A.A.t.o. n. 3 Marche Centro - Macerata

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
A.A.t.o. n. 3 Marche Centro - Macerata	2,88 %	Gestione servizio idrico

Il Comune detiene una quota di partecipazione diretta pari al 2,88 % in A.A.t.o. n. 3 Marche Centro – Macerata. L'ente svolge funzioni di programmazione e controllo del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di competenza.

Occorre verificare se la partecipazione in **A.A.t.o. n. 3 Marche Centro – Macerata** può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza. Come ricordato, il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, quando presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

	Tot Attivo al 31/12/2020	Patrimonio Netto al 31/12/2020	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2020
Comune di Treia	49.591.375,02	26.208.161,73	11.309.739,45
<i>Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza</i>	1.487.741,25	786.244,85	339.292,18
AATO 3 MARCHE CENTRO	8.023.072,84	1.305.251,32	2.761.199,75
GIUDIZIO	RILEVANTE	RILEVANTE	RILEVANTE

Dalla verifica effettuata la Società A.A.t.o. n. 3 Marche Centro – Macerata è rilevante per tutti e tre i parametri, pertanto la partecipazione sarà inserita nell'area di consolidamento.

7. SIC 1 S.P.A.

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
SIC 1 S.P.A.	0,09%	Prestazione di servizi

Il Comune detiene una quota di partecipazione diretta pari allo 0,09% in **SIC 1 S.P.A.** La Società svolge servizi di consulenza e ottimizzazione della telefonia.

SIC 1 S.P.A. non verrà inserita nel GAP e, di conseguenza, nel perimetro di consolidamento in quanto dichiarata fallita.

8. ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO ATO 3 MC - (ATA 3)

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 3 MC - (ATA 3)	2,82 %	Funzioni di indirizzo, organizzazione, affidamento e controllo delle attività in tema di gestione integrata dei rifiuti

Il Comune detiene una quota di partecipazione diretta pari al 2,82 % in **ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO ATO 3 MC - (ATA 3)**. L'ente svolge funzioni di indirizzo, organizzazione, affidamento e controllo delle attività in tema di gestione integrata dei rifiuti.

Occorre verificare se la partecipazione in **ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO ATO 3 MC - (ATA 3)** può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza. Come ricordato, il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, quando presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

	Tot Attivo al 31/12/2020	Patrimonio Netto al 31/12/2020	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2020
Comune di Treia	49.591.375,02	26.208.161,73	11.309.739,45
<i>Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza</i>	1.487.741,25	786.244,85	339.292,18
ATA 3	154.501,00	82.864,18	126.999,77
GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE

Dalla verifica effettuata la Società **ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO ATO 3 MC - (ATA 3)** è irrilevante per tutti e tre i parametri, pertanto la partecipazione non sarà inserita nell'area di consolidamento.

9. Le partecipazioni indirette tramite A.P.M. SPA in FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA e SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS – SIG SPA, così come la partecipazione diretta in CEMACO SRL, non verranno inserite nel GAP e, di conseguenza, nel perimetro di consolidamento poiché il comune detiene in seno alle stesse una quota di partecipazione inferiore al 20 % e non risultano essere affidatarie dirette di servizi.

CONSIDERAZIONI FINALI

A seguito delle verifiche e valutazioni effettuate emerge che il Comune di Treia è tenuto alla redazione del Bilancio Consolidato.

Non vengono inseriti nel GAP:

Partecipazioni societarie
CEMACO SRL
FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA
SIG SPA
SIC 1 SPA

Possono non essere inserite nell'area di consolidamento.

Partecipazioni societarie
ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO ATO 3 MC - (ATA 3)

PERTANTO

Rientrano nell'area di consolidamento del Comune di Treia le seguenti società:

Partecipazioni societarie
AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA
COSMARI SRL
S.I. MARCHE SCARL
TASK SRL
ACQUEDOTTO DEL NERA SPA
A.A.T.O. N. 3 MARCHE CENTRO - MACERATA

FONTE DATI

- *Scheda società partecipate*
- *Statuti Enti di diritto privato*
- *Rendiconto del Comune;*
- *Bilanci consuntivi delle società/enti partecipati dal Comune;*
- *Piano di razionalizzazione del Comune;*
- *Visure delle società partecipate ove necessario;*
- *Informazioni relative alle società partecipate reperite tramite siti web e official sites.*